



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 25/07/2002**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SS.SS. 28 giugno 2002, n. 149

L.R. 28.11.1983 n. 20 - art. 16 - IPAB Casa di Riposo "Principessa Iolanda" con sede in Bisceglie. Estinzione.

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Il giorno 28 giugno 2002 in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 art. 3, 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3698 del 31 luglio 1998 di nomina del Dirigente del Settore Servizi Sociali previsto dalla l.r. n. 18/74 e successive modifiche ed integrazioni;
- viste le risultanze del procedimento amministrativo avviato su proposta del Commissario ad Acta, nominato dalla competente Sezione Provinciale di Controllo sugli Atti degli Enti Locali, in esecuzione della deliberazione n. 1 del 26/11/1999, esecutiva, concernente l'estinzione, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 28.11.1983, n. 20, dell'IPAB Casa di Riposo "Principessa Iolanda" con sede in Bisceglie, eretta in Ente Morale con R.D. 13/7/1905, avente come scopo l'assistenza e l'ospitalità gratuita ai vecchi poveri di ambo i sessi del Comune di Bisceglie in considerazione, così come emerge dalla relazione, che la precaria situazione finanziaria dell'ente non consente il perseguimento del fine assistenziale;
- preso atto che a seguito della predetta proposta è stata attivata, d'ufficio, la procedura di estinzione dell'Ente in questione e che con nota n. 42/SS/10941 del 22.12.1999 è stato richiesto il parere previsto dall'art. 62 della legge 17.7.1890 n. 6972 dell'organo amministrativo dell'EPAB;
- preso atto che, poichè, nonostante ripetuti solleciti, l'Ente non ha provveduto ad esprimere il suddetto parere e a trasmettere gli atti prescritti indispensabili per la procedura di estinzione, con nota n. 42/SS/2943/s del 22/5/2000, è stato richiesto alla competente Sezione Provinciale di Controllo la nomina di un Commissario ad acta per provvedere agli adempimenti di legge;
- vista la nota n. 1381 del 24.1.2000, con la quale il Sindaco del Comune di Bisceglie, nel trasmettere le deliberazioni del Consiglio n. 118 e n. 119 del 26.10.1999, esprimeva parere sfavorevole all'estinzione dell'ente facendo presente che:  
"Il Consiglio Comunale, già in data 26.10.1999, con propria deliberazione n. 118 aveva espresso l'indirizzo politico-amministrativo per l'istituzione di un servizio socio-assistenziale a favore di portatori di handicap, esprimendo altresì la volontà di affidare detto servizio, mediante apposita convenzione, all'IPAB di che trattasi.

Tale programma assicurerebbe i mezzi necessari alla continuità delle attività istituzionali, anche se temporaneamente sospese rispetto all'utenza anziana, ma nell'impegno di riprenderle non appena siano state ripristinate le necessarie condizioni logistiche.

Infatti, con lo stesso provvedimento l'Amministrazione Comunale si impegnava a mettere a disposizione dell'IPAB "Principessa Iolanda" la struttura del centro residenziale per anziani prevista nel P.R. U. o comunque, un nuovo idoneo immobile per la continuità dei servizi istituzionali a favore degli anziani.

Si rappresenta, altresì, che nella stessa data del 26.10.1999, con deliberazione n. 119 il Consiglio Comunale, nell'esprimere parere contrario alle modifiche statutarie proposte da altra ITAB presente sul territorio di questo Comune, Casa della Fanciulla "Bombini", confermava l'indirizzo politico-amministrativo già espresso con precedenti deliberazioni Consiliari n. 52 e 53 del 19.4.1994, riproponendo la fusione tra quest'ultima e l'IPAB Principessa Iolanda.

Tanto afferma e conferma la volontà assai esplicita dell'Amministrazione comunale di assicurare continuità e, viepiù, di potenziare e rilanciare l'attività socio assistenziale dell'Istituzione in argomento, significando ovviamente e nel contempo il rigetto di ogni ipotesi di estinzione della medesima".

- vista la nota del 26 aprile 2001 prot. n. 130 con la quale l'IPAB ha trasmesso il provvedimento del Commissario ad Acta n. 1 del 23.4.2001, con il quale è stato espresso parere favorevole all'estinzione dell'IPAB, atteso, come si legge in narrativa " che persiste la situazione di grave dissesto finanziario, del tutto irreversibile, che pone l'Istituzione nell'assoluta impossibilità di procedere nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e di poter proseguire gli scopi statuari";

- preso atto che con nota raccomandata A.R. n. 42/SS/2074/s del 28.6.2001, ai sensi dell'art. 62 della Legge 17.7.1890 n. 6972, è stato richiesto al Consiglio Comunale di Bisceglie il previsto parere sulla proposta di estinzione del predetto Ente;

- vista la deliberazione n. 30 del 16 luglio 2001 con la quale il Consiglio Comunale di Bisceglie ha espresso netto dissenso verso la proposta di estinzione formulata dal Commissario ad Acta con atto deliberativo n. 1 del 26.11.1999 e confermato dal medesimo con deliberazione n. 1 del 23/04/2001.

Lo stesso Consiglio Comunale, per le motivazioni di cui al predetto provvedimento, nel ritenere "non irreversibile "le difficoltà finanziarie dell'Ente, nè impossibile perseguire le attività e gli scopi statuari, "ha manifestato l'intendimento di proporre l'estinzione dell'IPAB Casa della Fanciulla "Bombini" in modo da destinarne il patrimonio in favore della Casa di Riposo "Principessa Iolanda";

- viste le intervenute disposizioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, riguardante il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, prima di decidere in ordine alla proposta di estinzione della Casa di Riposo "Principessa Iolanda", a prescindere dalla formalizzazione della proposta di estinzione dell'ente Bombini da parte del Comune, tenuto conto di quanto prospettato dal medesimo, si è imposta la verifica dell'eventuale insussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 5 secondo comma del citato Decreto Legislativo riguardanti l'esclusione dalla procedura di trasformazione in Azienda Pubblica di servizi alla persona delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ricadenti nella casistica prevista dalla stessa norma;

- visto che il predetto articolo 5 del Decreto Legislativo n. 207/2001 prescrive la trasformazione delle II.PP.A.B. in Aziende Pubbliche di servizi alla persona prevedendo, nel caso di insufficienza del patrimonio, del volume di bilancio e di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni la possibilità che l'Istituzione interessata possa comunicare alla Regione un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;

La medesima norma prevede, all'art. 5 comma quarto - che nel caso nel termine prefissato il piano di risanamento non abbia avuto attuazione, debba essere estinto l'Ente prevedendo la destinazione del patrimonio secondo le tavole di fondazione o, in mancanza, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio o del Comune competente;

- vista la nota raccomandata n. 42/SS/4040/s del 28/9/2001 con la quale è stato chiesto alle II.PP.A.B. Casa di Riposo "Principessa Iolanda" e Casa della Fanciulla "Bombini" di far conoscere con formale

provvedimento nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, motivatamente e documentalmente, l'eventuale condivisione del provvedimento di diniego dell'Amministrazione Comunale e conseguentemente di proporre un piano di risanamento anche mediante fusione al fine di ottenere successivamente la trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona secondo la disciplina di cui al 7° comma del richiamato art. 5° del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

- vista la nota prot. n. 411 del 23.11.2001 con la quale il Commissario Straordinario dell'IPAB Casa di Riposo "Principessa Iolanda" ha comunicato che l'ente "non ha alcuna possibilità concreta di formulare un programma serio di rilancio e di conseguente trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ai sensi del D.L.vo n. 207 del 4.5.2001 perchè non possiede un patrimonio sufficiente, non possiede uno stabile idoneo per continuare l'attività, non ha possibilità di accedere ai finanziamenti previsti per legge, vi è il diniego di fusione da parte dell'IPAB Casa della Fanciulla Bombini ai sensi della delibera n. 21 del 24.10.2001";
- visto il provvedimento n. 21 del 24.10.2001 con il quale l'IPAB Casa della Fanciulla "Bombini" ha espresso parere negativo in ordine alla formulata ipotesi di fusione con la Casa di Riposo Principessa Iolanda;
- preso atto che sull'argomento si sono svolti incontri con l'amministrazione comunale, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti degli enti interessati, senza che si sia potuto accertare la fattibilità, anche allo stato degli atti d'Ufficio, di concrete soluzioni coerenti con le disposizioni di legge vigenti in materia, idonee a garantire l'autonoma capacità dell'ente di perseguire il fine statutario;
- vista la deliberazione n. 7 del 5.3.2002 con la quale l'IPAB Casa della Fanciulla "Bombini" di Bisceglie, ha approvato la fusione con la Casa di Riposo "Principessa Iolanda", a condizione che sia redatto un valido piano di risanamento delle due II.PP.A.B.;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Bisceglie n. 12 del 27.3.2002 con la quale il Comune di Bisceglie ha espresso definitivo parere favorevole alla fusione delle II.PP.A.B. cittadine Casa di Riposo "Principessa Iolanda" e Casa della Fanciulla "Bombini".
- Preso atto che ad oggi anche le predette proposte sono rimaste prive dell'assenso dell'IPAB Casa di Riposo "Principessa Iolanda" e soprattutto carenti di un concreto e fattibile piano di risanamento tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, in conformità alle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 207/2001;
- visto l'art. 6 della richiamata l.r. n. 20/83 che dispone l'estinzione delle II.PP.A.B. per le quali sussistono le condizioni previste dall'art. 70 1° comma della Legge n. 6972/1890 o che non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari, ovvero non svolgono più attività riconducibili alle finalità della medesima legge;
- vista la circolare n. 1/84 approvata mediante deliberazione di Giunta Regionale n. 2246/84, esecutiva, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 30.5.1984, con la quale sono state indicate, fra l'altro, le modalità procedurali per l'estinzione di detti Enti.
- valutata e condivisa la proposta del responsabile del procedimento amministrativo di accogliere la proposta di estinzione formulata dal Commissario ad Acta in quanto l'Ente non è più in grado di perseguire più i fini istituzionali per insufficienza di mezzi finanziarie e patrimoniali;
- visti gli atti rimessi dall'ente, dai quali si deduce che l'Istituzione
- ha beni immobili (terreni e fabbricati) per £. 731.200.000 indicati nell'allegato 10 alla deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 23.4.2001;
- ha personale in servizio indicato nell'allegato 15 alla deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 23.4.2001;
- ha i rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo come indicato nell'allegato n. 14 alla deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 23.4.2001;
- vista la deliberazione del Commissario ad Acta n. 14 del 21.9.2000, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1999, con un disavanzo di

amministrazione di L. 458.418.591;

- vista la nota n. 411 del 23.11.2001 con la quale è stato comunicato che il Conto Consuntivo 2000, regolarmente approvato dal CO.RE.CO., evidenzia un disavanzo di amministrazione pari a £. 1.158.518.864, oltre a debiti fuori bilancio maturati per sentenze passate in giudicato per £. 177.428.684 e che il personale dipendente non riscuote stipendi da febbraio 2001;
- vista la deliberazione n. 617 del 28/05/2002 con la quale la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole all'estinzione dell'Ente di che trattasi per le motivazioni che si intendono integralmente riportate nel presente provvedimento;
- visto il D.P.R. 15.I.72 n. 9;
- vista la legge 17.7.1890 n. 6972 applicabile nei termini di cui all'art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;
- vista la L.R. 4.7.74 n. 22;
- vista la L.R. 28.11.1983 n. 20;

## DECRETA

### Art. 1

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo "Principessa Iolanda" con sede in Bisceglie è estinta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di notifica del presente provvedimento.

### Art. 2

I beni patrimoniali dell'Ente estinto sono attribuiti in proprietà, con vincolo di destinazione ai Servizi Sociali, al Comune di Bisceglie che subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva, nonché nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 20/83 e con l'assegnazione del relativo personale di ruolo ed a tempo indeterminato regolarmente in servizio alla data di estinzione, secondo lo status giuridico ed economico in atto.

### Art. 3

Il Comune di Bisceglie è, altresì, incaricato di provvedere al versamento dell'Archivio dell'Ente al competente Archivio di Stato, a norma dell'art. 32 del D.P.R. 30.9.1963 n. 1409.

### Art. 4

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio II.PP.A.B. del Settore.

Il presente atto, redatto in duplice esemplare si compone di numero sette pagine, è esecutivo e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 lett. 1) della L.R. 12.4.1994 n. 13 così come disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 617 del 28/05/2002.

DI CARLO

---